

REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1991****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3814/90 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa di adesione del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3814/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 663/91⁽⁴⁾, ha fissato, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Spagna e il Portogallo applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1991;considerando che in seguito alla fissazione degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Comunità dei Dieci e la Spagna per la campagna lattiera 1991/1992, decisa con il regolamento (CEE) n. 1765/91 della Commissione⁽⁵⁾, è necessario tener conto dei nuovi importi nel determinare gli importi compensativiadesione applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo per la suddetta campagna; che, per esigenze di chiarezza, è inoltre opportuno uniformare la nomenclatura degli importi compensativi adesione alla nomenclatura tariffaria e statistica di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3814/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 26.⁽⁵⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

ALLEGATO

Importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione dalla Spagna, salvo indicazione contraria)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'esclusione del latte o crema di latte di capra o di pecora	(¹) (⁸)
ex 0402	Latte e crema, di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti del latte o crema di latte di capra o di pecora:	
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:	
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:	
	— — — — destinati all'alimentazione umana (²)	7,33 (¹⁰)
	— — — — altri	—
0402 10 19	— — — — altri:	
	— — — — — destinati all'alimentazione umana (²)	7,33 (¹⁰)
	— — — — — altri	—
	— — — — — altri (con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti)	0,0733 per kg (⁴) (¹⁰)
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %:	
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %	5,11 (¹⁰)
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	
0402 21 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:	
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 45 %	1,38 (¹⁰)
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	0,31 (¹⁰)
0402 21 99	— — — — — altri:	
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 45 %	1,38 (¹⁰)
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	0,31 (¹⁰)
0402 29	— — — — — altri:	
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %	0,0511 per kg (⁴) (¹⁰)
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	
0402 29 91	— — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:	
	— — — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 45 %	0,0138 per kg (⁴) (¹⁰)
	— — — — — — — aveti tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	0,0031 per kg (⁴) (¹⁰)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0402 29 99	— — — — altri : — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 45 % — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % — altri (diversi da quelli in polvere, in granuli o in altre forme solide)	0,0138 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ 0,0031 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	0,41 0,41 ⁽³⁾ ⁽³⁾
0402 99	— — altri : — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 45 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	2,26 ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽⁶⁾ — ⁽⁶⁾
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora :	
0403 10	— Iogurt : — — non aromatizzati né addizionati di frutta o cacao : — — — in polvere, in granuli o in altre forme solide : — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti — — — — altri — — — — altri — — — — senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti — — — — altri	⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
0403 90	— altri : — — non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao : — — — in polvere, in granuli o in altre forme solide — — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti — — — — altri — — — — altri — — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti — — — — altri	⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
ex 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora :	
0404 10	— Siero, di latte, anche concentrato o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :	—

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0404 90	— altri (°):	
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):	
	— — — inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 11	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %	7,33 ⁽¹⁰⁾
0404 90 13	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	5,11 ⁽¹⁰⁾
0404 90 19	— — — — superiore al 27 %	1,38 ⁽¹⁰⁾
	— — — superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 31	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %	7,33 ⁽¹⁰⁾
0404 90 33	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	5,11 ⁽¹⁰⁾
0404 90 39	— — — — superiore al 27 %	1,38 ⁽¹⁰⁾
	— — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):	
	— — — inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 51	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %	0,0733 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0404 90 53	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,0511 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0404 90 59	— — — — superiore al 27 %	0,0138 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
	— — — superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 91	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %	0,0733 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0404 90 93	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,0511 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0404 90 99	— — — — superiore al 27 %	0,0138 per kg ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾
0405	Burro ed altre materie grasse del latte:	
0405 00 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:	
	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %	0,1184
	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— — — uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	9,30
	— — — uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %	9,71
	— — — uguale o superiore all'84 %	0,1184 ⁽⁷⁾
0405 00 90	— altri	0,1184 ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
0406	Formaggi e latticini:	
ex 0406 10	— Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte) non fermentati e latticini (con esclusione di formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora o di capra)	11,67
0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:	
0406 20 10	— — Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	3,33 ⁽¹⁰⁾
0406 20 90	— — altri	7,13
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmentaler, Gruyère e Appenzeller ed eventualmente con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca	7,10

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	— — altri	13,54
ex 0406 40 00	— Formaggi a pasta erborinata (ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	3,42
ex 0406 90	— altri formaggi, ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra :	
ex 0406 90 11	— — destinati alla trasformazione	13,54
	— — altri :	
ex 0406 90 13	— — — Emmental	7,10
ex 0406 90 15	— — — Gruyère, Sbrinz	7,10
ex 0406 90 27	— — — Bergkäse, Appenzell, Vacherin Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	7,10
ex 0406 90 19	— — — Formaggi Glaris alle arbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	3,33 ⁽¹⁰⁾
ex 0406 90 21	— — — Cheddar	13,54
ex 0406 90 23	— — — Edam	8,36
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	8,36
ex 0406 90 17	— — — Butterkäse	8,36
ex 0406 90 29	— — — Kashkaval	8,36
	— — — Feta :	
ex 0406 90 31	— — — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	—
ex 0406 90 33	— — — — altri	8,36
ex 0406 90 35	— — — Kefalotyri	8,36
ex 0406 90 37	— — — Finlandia	8,36
ex 0406 90 39	— — — Jarlsberg	8,36
	— — — altri :	
0406 90 50	— — — — Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	—
	— — — — altri :	
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso di acqua della materia grassa :	
	— — — — — inferiore o uguale al 47 % :	
0406 90 61	— — — — — — Grana-Padano, Parmigiano Reggiano	—
0406 90 63	— — — — — — Fiore Sardo, Pecorino	—
ex 0406 90 69	— — — — — — altri	7,13
	— — — — — superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % :	8,36
	— — — — — superiore al 72 % ;	
ex 0406 90 91	— — — — — — Formaggi freschi, fermentati	10,67
ex 0406 90 93	— — — — — — altri	10,67
	— — — — — altri :	
ex 0406 90 97	— — — — — — Formaggi freschi, fermentati	11,00
ex 0406 90 99	— — — — — — altri	11,00
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati :	

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
1702 10	— Lattosio e sciroppo di lattosio ⁽¹⁾ :	
1702 10 90	— — altri	5,36
2106	Preparazione alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 90	— altre:	
	— — Sciroppo di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	— — — altri:	
2106 90 51	— — — — di lattosio	5,36

(1) L'importo compensativo per 100 kg di questi prodotti è uguale alla differenza fra i seguenti elementi:

- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,009818 ecu.

Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscalata all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.

(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli importati sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9).

(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra i seguenti elementi:

- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,107998 ecu.

Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscalata all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.

(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra:

- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotti finito e
- l'importo per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscalata all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.

(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra:

- l'importo indicato, e
- l'importo per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotti, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscalata all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.

(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra i seguenti elementi:

- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,107998 ecu e maggiorato di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscalata all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.

(7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.

(8) Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 3143/85 della Commissione (GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9) o (CEE) n. 570/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31) o (CEE) n. 429/90 della Commissione (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8).

(9) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati.

(¹⁰) Importo che deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dal Portogallo.

(¹¹) Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 90.

NB: Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti:

- il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroferetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC;
 - all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il prodotto in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.
-